

STUDIO LEGALE

Avv. Michela Paoni
Piazza Marmilla 09013 Carbonia
Tel-fax 0781-673327 michelapaoni@tiscali.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SARDEGNA**

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART.56 CPA

Per:

- 1) la Sig.ra **Francesca Pili**, nata a Carbonia, il 19/09/1976, residente in Carbonia alla Via Nuoro; C.F. PLIFNC76P59B745R,
- 2) la Sig.ra **Maria Assunta Lasio**, nata a Cagliari il 17/08/1965, residente in Sinnai via Bellavista 1; C.F.LSAMSS63M57B354R,
- 3) la Sig.ra **Sara Cavalleri**, nata a Cagliari il 12/12/1985 , residente in Orroli alla Via San Niccolo' n.15; C.F. CVLSRA85T52B354W
- 4) la Sig.ra **Barbara Guardo**, nata a Gonnese il 30/12/1972, , residente a Gonnese alla Via Vico A. Moro; C.F. GRDBBR72T70E086W
- 5) la Sig.ra **Rosalba Tocco**, C.F. TCCRLB65A42H739R, residente in Samatzai alla Via Nuoro 10;
- 6) la Sig.ra **Valentina Serra**, C.F. SRRVNT71B44B354U residente in Sestu via Muravera;
- 7) la Sig.ra **Maria Cristina Cireddu**, C.F. CRDMCR70H41H26AY residente in S.Vito nella via G.Deledda 2;
- 8) la Sig.ra **Alessia Carta**, nata a Cagliari il 14/10/1972, C.F. CRTLSS72R54B354K residente in Sanluri via Cellini 1;
- 9) la Sig.ra **Silvia Loi**, , residente in C.F. LOISLV82E60B354J, residente in Cagliari Via Manzoni;
- 10) la Sig.ra **Anna Gloria Serrenti**, C.F. SRRNGL58D45I29W residente in Sant'Antioco via Olbia n. 22;

- 11) la Sig.ra **Maria Angela Besalduch**, nata a Sinnai il 10/03/1953 residente in Sinnai nella via Giuseppe Garibaldi n. 5 C.F. BSLMNG53L50I752S
- 12) la Sig.ra **Silvia Zedda** C.F. ZDDSLV78R51B354G residente in Quartu Sant'Elena nella via Rattazzi n. 10
- 13) la Sig.ra **Silvia Piras** nata a Cagliari il 29/03/1982 e residente in Decimoputzu nella via Chiesa n. 49 C.F. PRSSLV82C69B354U
- 14) la Sig.ra **Maria Balbina Sanna** nata a Bortigiadas il 15/10/1962 e residente in Serramanna Vico I Roma n. 3 C.F. SNNMBL62R55B063W
- 15) la Sig.ra **Claudia Cossu** nata a Cagliari il 10/10/1979 e residente in Elmas via dei Garibaldini n.8 C.F. CSSCLD79R50B354C
- 16) la Sig.ra **Emanuela Cantone** nata a Cagliari il 01/07/1978 e residente in Cagliari via Fais Antonio n. 10 C.F. CNTMNL78L41B354A
- 17) la Sig.ra **Alessia Pinna** C.F. PNNLSS75D41B745P e residente in Nuxis, Via Salvatore Vacca,25
- 18) la Sig.ra **Patrizia Demetria Mannu** nata a Sindia il 17/10/1970 residente in Sindia via Cavallotti n. 18 C.F. MNNPRZ70R57I748M
- 19) la Sig.ra **Simonetta Madau** nata a Carbonia il 07/04/1969 residente in Carbonia nella via Satta n. 160 C. F. MDASNT69D47B745K
- 20) la Sig.ra **Rossella Cossu** C.F. CSSRSL79H66B354F residente in Elmas nella via Oristano n. 24;
- 21) La Sig.ra **Sonia Marreddu** nata a Cagliari il 01/11/1970 e residente in Cagliari nella Piazza Giovanni XXIII n. 62 C.F. MRRSNO70S41B354U
- 22) La Sig.ra **Roberta Lichino** C.F. LCHRRT71T51B354W residente in Serramanna nella via Cavour snc;
- 23) La Sig.ra **Rita Piroddi** C.F. PRDRTI75E58B354N e residente in Quartu Sant'Elena nella via Manzoni n. 20 C.F.

Tutte elettivamente domiciliate in Carbonia Piazza Marmilla snc presso lo Studio dell'Avv. Michela Paoni (c.f. PNAMHL73P61B745R) che le rappresenta e difende giuste procure speciali in calce al

presente ricorso e che dichiara di volere ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria al n. di fax 0781673327 ovvero all'indirizzo pec michelapaoni@pec.it

Contro

MIUR- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale in Roma, via Trasteveren.76/A

Contro

Miur - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale Ufficio III in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Cagliari, Piazza Galilei n.36;

e contro

CINECA Consorzio interuniversitario in persona del legale rappresentante *pro tempore*

e nei confronti

della Sig.ra **Camilleri Laura** (CMLLRA71E70L219I) nata il 30.05.1971;

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA ADOZIONE DELLE PIÙ IDONEE MISURE CAUTELARI E PREVIA SOSPENSIONE

- a) Dell'efficacia del Decreto del Direttore Generale dell'USR Sardegna (Prot. AOODRSA REG. UFF. n 6746 del 28. 4. 2016) di nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di docenti per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, indetto con decreto del Direttore Generale del MIUR n. 106 del 23.02.2016 nonché del provvedimento del Direttore Generale USR Sardegna – Ufficio Terzo (prot. AOODRSA.REG.UFF. N. 11974 del 22.07.2016) (doc. nr.1; nr. 2);
- b) del verbale della Commissione per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nominata con provvedimento del direttore generale dell'USR Sardegna (Prot. AOODRSA REG. UFF. n 6746 del 28.4.2016) redatto nella seduta del 6.06.2016 a firma della Presidente Dott.ssa Adele Damiano e della griglia di valutazione della prova scritta e calcolo punteggio in esso contenuto (doc. nr. 3);

- c) Dei verbali della Commissione e della scheda di valutazione contenenti la correzione della prova scritta e degli elaborati, ove è espresso il giudizio di valutazione negativa della prova scritta nonché degli elaborati e, conseguentemente, la non ammissione alla prova orale dei ricorrenti (docc. 4 –doc.12);
- d) della graduatoria unica regionale del concorso (elenco candidati prova orale italiano) di coloro che hanno superato la prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione a ruolo classe AD04- AD08 ove le parti ricorrenti risultano collocate oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesse a sostenere la prova orale;
- e) del provvedimento del Direttore Generale USR – Sardegna (Prot. AOODRSA REG. UFF. n 7856 del 16.5.2016) e del provvedimento del Direttore Generale USR- Sardegna (Prot. AOODRSA REG. UFF. n 13025 del 5.8.2016) di modifica della composizione della Commissione esaminatrice classe di concorso AD04/AD08; (doc. 13 e doc. 14)
- d) di ogni ulteriore atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati, anche potenzialmente lesivo degli interessi dei ricorrenti ivi compreso, se e per quanto occorra , la conseguente successiva graduatoria finale dei vincitori e degli idonei.

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto delle parti ricorrenti di essere ammesse all'esame orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di docenti per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, indetto con decreto del Direttore Generale del MIUR n. 106 del 23.02.2016 nonché del provvedimento del Direttore Generale USR Sardegna – Ufficio Terzo (prot. AOODRSA.REG.UFF. N. 11974 del 22.07.2016)

NONCHÉ PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

dell'Amministrazione resistente a procedere ad una nuova correzione di tutti gli elaborati scritti o, in via graduata, dei soli elaborati e scritti dei ricorrenti, all'attribuzione di un valido giudizio di merito e all'eventuale espletamento della valutazione dei titoli nonché all'esperimento dell'esame orale ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria concorsuale e, concedere in via cautelare ai ricorrenti di essere

ammessi a sostenere la prova orale nanti la Commissione nominata per la valutazione della classe AD4/AD8 per scongiurare, nelle more del giudizio e della rivalutazione, che i ricorrenti possano perdere l'immissione in ruolo.

Fatto

- a) Con D.D.G. Prot. n. 0000105-0000106-0000107 del 23/02/2016 è stato indetto il Concorso per titoli ed esami finalizzato al *“reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità”* (doc.15-16-17);
- b) In data 16/04/2016 il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna- Direzione Generale-Ufficio Terzo, ha pubblicato l'elenco delle prove scritte delle classi di concorso (Prot. 0006101 del 16.04.2016); (doc. 18)

Le menzionate prove sono consistite, per i partecipanti alla classe di concorso AD4/AD8 (Italiano e Latino), così come previsto nel D.M. – MIUR n. 95 del 23.02.2016 *“Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata”* - *Concorso docenti 2016* e nelle indicazioni del MIUR (prot. 0009705/2016 del 12.04.2016) per lo svolgimento della prova scritta computerizzata , nella risposta a 8 quesiti così composti:

- 1) Sei quesiti a risposta aperta;
- 2) Due quesiti, ciascuno dei quali articolato in cinque domande a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. (Doc. 19 e doc. 20)
- 3) Nel richiamato D.M. 95/2016 venivano previste e disciplinate le modalità di svolgimento delle prove ma non le griglie di valutazione. Il MIUR, infatti, solo in data 18/05/2016 (e quindi solo dopo lo svolgimento delle prove scritte) ha pubblicato la nota (C.M. n. 0014097 del 18.5.2016) con cui ha delegato le commissioni regionali *“alla definizione di criteri specifici, nonché delle griglie di valutazione e delle conseguenti schede di valutazione degli elaborati, che saranno*

riportati nell'apposito verbale, scansionato sulla piattaforma con indicazione del numero e della data"
(doc.21)

- 4) Il D.M.95 del 23/02/2016 *"Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primari, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità"* all'art.8 comma 3 dispone: *"A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5,5 che sia multiplo intero di 0,5". A ciascuno dei quesiti a risposta chiusa la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 3,5, corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta"*;
- c) In data 2 maggio 2016, le odierne ricorrenti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal bando D.D.G. 106 del 23.02.2016, (classe di Concorso AD4 e AD8) hanno partecipato alla prova scritta *"computer- based "* che ha avuto la durata complessiva di 150 minuti. Prima dell'avvio della prova, a ciascuno candidato, veniva attribuito ed associato un codice di controllo. Il codice così attribuito è stato poi associato alla prova del candidato e riportato all'interno della prova salvandolo, con essa, all'interno di un pennino *usb* con file asseritamente criptato.
- Questo *file*, che custodiva l'elaborato del candidato e il codice di controllo, non conteneva alcuna informazione relativa all'identità candidato. L'associazione tra l'identità del candidato ed il codice di controllo (e di conseguenza con la prova) veniva custodita nella busta cartacea *"internografata"*.
- d) Durante la prova scritta *"computer - based"* , che prevedeva l'utilizzo di un supporto elettronico dotato di uno specifico *software* per l'esecuzione della prova, uguale su tutti i PC e per tutti i candidati, si verificava una serie di anomalie che qui di seguito si elencano. Ai candidati venivano fornite errate ed inesatte istruzioni sul funzionamento del *software* e del *pc*, e quindi inducendoli a commettere errori compromettenti ai fini del risultato. Sempre per quanto attiene alle modalità di utilizzo del *software* si ometteva di informare i candidati che, premendo il tasto

“indietro” sul supporto elettronico, che normalmente viene utilizzato per rileggere le risposte date, il testo già scritto veniva cancellato con ovvia e conseguente perdita di ulteriore tempo utile allo svolgimento della prova dovendo il candidato riscrivere le risposte che il *software* aveva eliminato. In altri casi il *computer* è andato in *crash* spegnendosi e, tale malfunzionamento della macchina, richiedeva l'intervento di un tecnico ed impediva al candidato di svolgere serenamente la prova. Altresì, ad alcuni candidati è stato consentito l'utilizzo di fogli per poter prendere appunti ed effettuare la risposta prima di inserirla nel *computer* mentre, ad altri, tra cui le odierne ricorrenti, questa possibilità è stata negata. A quanto esposto deve aggiungersi che, in alcune aule in cui si sono svolte le prove scritte non erano presenti membri della commissione, membri dei comitati di Vigilanza, nonché il responsabile tecnico d'aula contrariamente a quanto previsto dal D.M. 95/2016 artt. 6 e 7. Ad alcuni dei candidati ricorrenti non è stato consentito l'uso del vocabolario della lingua italiana. In alcuni casi i candidati hanno fatto richiesta di verbalizzazione di tutti questi disguidi.

- e) Al termine della prova scritta, le ricorrenti hanno provveduto ad inserire nell'apposito *form* il codice di controllo e firma sul modulo cartaceo del codice di controllo e a lasciare la sede concorsuale;
- f) In data 27/07/2016 venivano pubblicati sull'Albo Pretorio *on line* dell'USR- Sardegna gli avvisi relativi alle date di svolgimento della prova orale mediante il quale le ricorrenti apprendevano che la prova scritta sostenuta non aveva avuto esito positivo (doc. 22);
- g) In data 8.09.2016 veniva pubblicata la graduatoria definitiva (Comunicazione del USR – Sardegna Ufficio III - Prot. 0015073 del 8.9.2016), anche all'esito della prova orale, graduatoria finale che vede come idonei n. 72 soggetti che corrisponde ad un numero inferiore rispetto ai posti disponibili pari a 242. (Doc. 23)
- h) Ritenendo ingiustificata l'esclusione dalla prova orale, le ricorrenti, esercitando il loro diritto di accesso (in tale sede si precisa che, l'istanza sia stata depositata in data 8.08.2016, l'Amministrazione non ha ancora provveduto a fornire la documentazione richiesta), hanno

richiesto al MIUR-Ufficio Scolastico Regionale - Sardegna- copia del rispettivo verbale e, altresì, copia degli elaborati corretti, per conoscere l'esatta valutazione ricevuta ed i criteri di giudizio adottati dalla Commissione Esaminatrice.

i) Attraverso l'accesso agli atti i ricorrenti hanno appreso quanto segue:

1) In data 06/06/2016 vale a dire dopo l'espletamento della prova scritta, la Commissione Esaminatrice, (nominata con DR del 28/04/2016 AOODRSA REG.UFF.n.6746), composta dal Presidente, dai 2 Commissari, dai 6 membri aggregati e dal segretario, così come successivamente modificata con le sostituzioni dei componenti (C.M. Prot.n. 0000571 del 14.7.2016), individuava la griglia di valutazione degli elaborati della prova scritta e calcolo punteggio. (Doc. 24)

La Commissione ai fini della valutazione come da estratto del verbale del 6.6.2016 stabiliva: “di valorizzare la “pertinenza” attribuendole un punteggio tra 0 e 2, la “correttezza linguistica” attribuendole un punteggio tra 0 e 1, la “completezza” attribuendole un punteggio tra 0 e 1,5 e “l'originalità” attribuendole un punteggio tra 0 e 1 a fine correzione di ciascun elaborato, la somma dei punteggi attribuiti alla risposta fornita a ciascun quesito costituirà il punteggio dell'intera prova. Mentre per i quesiti a risposta chiusa viene attribuito un punteggio tra 0 e 0,7;

Per quanto attiene alla posizione specifica delle ricorrenti la Commissione Esaminatrice della Regione Sardegna ha provveduto a correggere gli elaborati nelle sedute del: Verbale del 09/06/2016; Verbale del 20/06/2016; Verbale del 22/06/2016; Verbale del 28/06/2016; Verbale del 30/06/2016; Verbale del 05/07/2016; Verbale del 07/07/2016; Verbale del 14/07/2016; Verbale del 16/07/2016.

Le odierne ricorrenti sono state valutati insufficienti, e, pertanto, esclusi dalle prove orali, riportando le seguenti votazioni:

- L'elaborato del Dott.ssa Silvia Zedda è stato valutato con 19,90/40 per la classe di concorso AD04, mentre è stato valutato con 30,80/40 per la classe di concorso AD08;

- L'elaborato del Dott.ssa Maria Angela Besalduch è stato valutato con 19,20/40 per la classe di concorso AD04;
- L'elaborato del Dott.ssa Claudia Cossu è stato valutato con 24,50/40 per la classe di concorso AD04;
- L'elaborato del Dott.ssa Rossella Cossu è stato valutato con 17/40 per la classe di concorso AD04;
- L'elaborato del Dott.ssa Alessia Pinna è stato valutato con 5,5/40 per la classe di concorso AD04;
- L'elaborato del Dott.ssa Barbara Guardo è stato valutato con 21,10/40 per la classe di concorso AD04;
- L'elaborato del Dott.ssa Rita Piroddi è stato valutato con 14,40/40 per la classe di concorso AD04;
- L'elaborato del Dott.ssa Patrizia Demetria Mannu è stato valutato con 19,00/40 per la classe di concorso AD04;
- L'elaborato del Dott.ssa Emanuela Cantone è stato valutato con 17,40/40 per la classe di concorso AD04;
- L'elaborato del Dott.ssa Alessia Carta è stato valutato con 24,00/40 per la classe di concorso AD04;
- L'elaborato del Dott.ssa Francesca Pili è stato valutato con 14,20/40 per la classe di concorso AD04;
- L'elaborato del Dott.ssa Silvia Piras è stato valutato con 20,60/40 per la classe di concorso AD04;
- Per le Dott.sse Rosalba Tocco, Valentina Serra, Maria Cristina Cireddu, Maria Assunta Lasio, Sara Cavalleri, Silvia Loi, Anna Gloria Serrenti, Maria Balbina Sanna, Sonia

Marreddu, Roberta Lichino, Simonetta Madau sono in attesa di avere la copia dei propri elaborati.

5) Dall'esame di alcuni dei verbali della Commissione che è stato possibile esaminare a seguito dell'accesso agli atti è emerso che, il tempo medio di correzione degli elaborati è stato di 17 minuti ad elaborato si veda per tutte la produzione caladata al n. 8) del presente ricorso - verbale n. 10 del 30.06.2016.

Altresì dall'esame degli elaborati, non è rinvenibile sugli stessi alcuna correzione, né alcuna osservazione, né tantomeno alcuna motivazione, anche laconica, che si riferisca ai criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione Regionale.

In alcuni elaborati la Commissione ha altresì omesso di indicare il punteggio (si confronti produzione n. 6 dove le caselle relative al punteggio da attribuire ai quesiti n. 7/8 domanda n. 8-13-14-15-16 sono stati lasciati vuoti e privi di qualsiasi riferimento numerico di valutazione;

6) Le ricorrenti, visti gli esiti della valutazione, hanno sottoposto i rispettivi elaborati alla verifica di esperti della materia al fine di avere dei ragguagli sia in merito al tempo medio di correzione di un elaborato come quelli in esame, sia una valutazione motivata, in ragione del contenuto espresso dai ricorrenti negli elaborati della prova concorsuale. Gli esperti hanno rigidamente applicato le regole del bando, al fine di conferire alle domande punteggi da 0 a 5 ciascuno giungendo a complessivi giudizi di sufficienza degli elaborati delle odierne ricorrenti.

E' stato inoltre accertato che la domanda di lingua straniera " B2", inserita nella prova, risultava essere di livello più avanzato e tratta da un testo più lungo a cui sono stati eliminati i connettivi sebbene il tempo per completare il quesito fosse comunque limitato a 15 minuti. (doc. 25)

Nell'ultima domanda di inglese (Quesito 8 domanda n. 16 del già prodotto doc. 22) erano presenti due risposte corrette nonostante la prova prevedesse in modo esplicito una sola risposta traendo così in inganno il candidato.

Nella prova AD04 (cfr. doc. 22) era altresì inserita una domanda su “Gozzano” ma l’autore non era stato indicato nel programma contemplato nella prova d’esame (allegato A “ambito disciplinare n. 4 Classe A/12 – A/22 del D.M. 95/2016. (docc. 26-27)

A tutt’oggi, CINECA, non ha ancora provveduto a pubblicare le risposte corrette dei quesiti di lingua straniera al fine di poter effettuare le opportune verifiche con gli elaborati svolti. Per quanto attiene specificamente alla lingua francese non è stato possibile rinvenire alcuna corrispondenza della domanda formulata al testo di riferimento.

Occorre infine precisare che la commissione aveva una discrezionalità nel scegliere la risposta corretta e ciò nonostante CINECA avesse fornito delle direttive chiare e precise su quale dovesse essere la risposta corretta.

Ciò porta a ritenere che non sia stata adottata, nel giudizio, una normale discrezionalità, ma che, viceversa, sia stato fatto uso di criteri di valutazione insufficienti o incongruenti

Alla luce dei fatti esposti, la composizione della commissione ed il suo costante mutare in seguito ai provvedimenti di rettifica, il provvedimento di delega alla commissione regionale di adozione dei criteri e delle griglie di valutazione delle prove scritte dei ricorrenti, la tipologia e formulazione dei quesiti e la loro conseguente esclusione dalla valutazione dei titoli e dalle prove orali del concorso, appaiono illegittimi e meritevoli di annullamento, per i motivi di seguito esposti.

MOTIVI DEL RICORSO

I

VIOLAZIONE DA PARTE DEL VERBALE DEL 06/06/2016 RELATIVO ALL’ ADOZIONE DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA E CALCOLO PUNTEGGIO EX D.M .95 DEL 23/02/2016 RUBRICATO NELLA PARTE IN CUI PRESCRIVE LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI COMPITI SCRITTI.

Come esposto in fatto e in base alla nota del MIUR , le Commissioni esaminatrici discuteranno i seguenti criteri che si ripropongono a livello nazionale per la valutazione della prova, che sono : “pertinenza”, “correttezza linguistica”, “completezza” e “originalità”. Ogni Commissione potrà integrare o modificare tali criteri, motivando o verbalizzando le ragioni dei cambiamenti apportati. Così ha proceduto la commissione nominata dall’USR - Sardegna.

Infatti la commissione esaminatrice nel verbale del 06/06/2016 ha stabilito una griglia valutativa e calcolo del punteggio dei compiti scritti.

Il verbale si articola in due parti: nella prima esplica dei criteri che, per come si dirà oltre, sono del tutto generici ed inconsistenti.

La commissione come secondo parametro adotta poi una griglia di voti e: decide di valorizzare la pertinenza attribuendo un punteggio tra 0 e 2, la correttezza linguistica attribuendo un punteggio tra 0 e 1, la completezza attribuendo un punteggio tra 0 e 1,5 e l'originalità attribuendo un punteggio tra 0 e 1 a fine correzione di ciascun elaborato, la somma dei punteggi attribuiti alla risposta fornita a ciascun quesito costituirà il punteggio dell'intera prova. Mentre per i quesiti a risposta chiusa veniva attribuito un punteggio tra 0 e 0,7 per valutare il compito nel suo complesso.

Tuttavia le modalità valutative adottate hanno espressamente escluso che la Commissione potesse valutare il compito come un *unicum*, vale a dire l'adozione di un criterio di valutazione "complessiva" dell'elaborato, ma hanno imposto la valutazione dei singoli quesiti, stabilendo un voto compreso tra 0 e 5. Effetto di tale disposizione è che, il voto della prova, è dato dalla sommatoria dei singoli voti dei 6 quesiti a risposta aperta e dai due quesiti a risposta chiusa, ciascuno composto da 5 domande il cui punteggio va da 0 a 0,7 (totale dieci domande) a risposta chiusa, comporta il superamento della prova solo dei candidati che hanno riportato come votazione più della sufficienza in tutti e 5 i quesiti a risposta aperta e, almeno 10/10, alle domande chiuse (lingua straniera).

Tuttavia D.M. 95/2016, all'art.8 comma 3 dispone che: "a ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5,5 che sia multiplo intero di 0,5. Con la griglia di valutazione usata dalla Regione Sardegna, non si garantisce il rispetto di tale criterio.

Pertanto, il verbale del 06/06/2016 della Commissione, oltre a violare apertamente il bando di concorso D.D.G. 106/2016 il D.M. 95/2016 (doc.27), la C.M. 0014097 del 18.3.2016 reca in sé una contraddittorietà, comunque già da sola sufficiente al suo annullamento.

Di conseguenza, sono meritevoli di annullamento sia le operazioni di correzione svolte sulla base di criteri che violano i principi posti dai summenzionati provvedimenti per la valutazione degli elaborati, sia le conseguenti graduatorie di ammissione alla prova orale e quella definitiva.

II

VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DELL'ART. 12 D.P.R. 487/1994 PER L'ASSOLUTA GENERICITA' DEI CRITERI VALUTATIVI STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

L'amministrazione convenuta, per il tramite della Commissione esaminatrice, nominata con decreto 6746 del 28.4.2016 del Direttore Generale dell' USR – Sardegna come già esposto nella precedente parte narrativa, ha stabilito nel verbale del 6.06.2016 i criteri di valutazione della prova scritta che si palesano del tutto generici ed inconsistenti e pertanto illegittimi sotto plurimi profili.

Tali criteri (pertinenza, correttezza linguistica, completezza, originalità), a ben vedere tuttavia sono i medesimi prestabiliti dalla Circolare Ministeriale n. 0014097 del 18.05.2016 Sezione -verbalizzazione delle operazioni “ [...] *le commissioni discuteranno i seguenti criteri per la valutazione delle prove che sono : pertinenza, correttezza linguistica, completezza ed originalità*” che a sua volta, in merito alla prova scritta, richiama l'art. 8 comma 3 del D.M. 95/2016 : “*A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5,5 che sia multiplo intero di 0,5”. A ciascuno dei quesiti a risposta chiusa la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 3,5, corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta [...] le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo, ovvero medio nel caso di più prove, di 28 punti, fermo restando in quest'ultima ipotesi, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a 24 punti*”.

In particolare l'art. 8 comma 3 del D.M. 95/2016 stabilisce “*che la prova scritta è valutata in quarantesimi e consta di sei domande a risposta aperta e due quesiti a risposta chiusa ognuno di cinque domande*”.

La prova è finalizzata, come dispone l'allegato A del D.M. 95/2016 alla verifica dei requisiti e delle conoscenze indicate dai numeri da 1 a 10 del menzionato allegato A

1) *Sicuro dominio dei contenuti dei campi di esperienza e delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici, al fine di realizzare una efficace mediazione metodologica-didattica, impostare e seguire una coerente organizzazione del lavoro, adottare opportuni strumenti di verifica dell'apprendimento e per la valutazione degli alunni nonché di idonee strategie per il miglioramento continuo dei percorsi messi in atto.*

2) *Omissis.....*

La normativa richiamata, in sintesi, prevedeva già la fissazione dei criteri di massima per la correzione degli elaborati che avevano la funzione di indirizzare ed uniformare l'attività valutativa della Commissione nominata dall'USR – Sardegna quest'ultima, fermi restando i criteri di massima sopra citati, avrebbe avuto evidentemente il compito di stabilire dei criteri di valutazione maggiormente specifici, rispetto a quelli dettati in via generale ed astratta per tutte le classi di concorso, essendo possibile ravvisare, per ciascuna classe di insegnamento delle peculiarità tecniche, dipendenti dalle specifiche difficoltà attinenti ai differenti ambiti disciplinari che, nel caso delle ricorrenti è AD04/AD08.

Richiamando pedissequamente i soli criteri di massima stabiliti in via generale ed astratta dai provvedimenti ministeriali, è evidente che la Commissione esaminatrice nominata per la classe AD/04 – AD/08 e, lo stesso vale anche per tutte le altre classi di concorso ha, di fatto, disatteso l'obbligo di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, impostole dal comma 7 dell'art. 12 del D.P.R. 9.05.1994 n. 487 laddove prevede che le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, “stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”.

Appare evidente che, nel caso di specie, la Commissione non ha posto in essere l'attività prescritta alla prima riunione. Quanto si sostiene è dimostrato dalla produzione n. 2 riversata in atti dalla quale emerge che la Commissione ha steso il verbale di adozione dei criteri di valutazione e redatto la griglia solo in data 6.6.2016 vale a dire, solo successivamente allo svolgimento delle prove scritte da parte dei candidati/ricorrenti. Tale circostanza non è di poco conto poichè ai candidati è infatti mancata una vera

e propria griglia analitica con indicatori tecnici ritagliati per la classe di abilitazione di italiano e latino, mediante i quali poter pervenire ad una corretta e motivata valutazione, in quarantesimi, delle prove.

Ma vi è di più, i candidati si sono presentati al concorso senza poter conoscere, in via preventiva, il punteggio che sarebbe stato assegnato alle domande errate e alle mancate risposte.

Né può considerarsi certamente indicativa la griglia proposta dalla Commissione che, per ciascuna fascia di voto, non fissa degli indicatori e criteri di valutazione utili per pervenire ad un giudizio uniforme degli elaborati, ma si limita a far corrispondere un generico giudizio ad una votazione numerica, che nei primi 6 quesiti presenta, peraltro, un ventaglio amplissimo di votazioni possibili.

Essa si presenta, perciò, più che come una griglia di valutazione, come una generica e superficiale spiegazione delle votazioni numeriche attribuite al candidato, ma non certo può guidare il processo valutativo per arrivare ad assegnare quello specifico voto.

In tale contesto, è chiara la violazione del principio base regolatore delle procedure concorsuali, ovvero quello della necessaria uniformità valutativa, assicurata appunto attraverso la certezza ed uniformità dei criteri di valutazione in concreto applicati.

Del resto, in applicazione dell'art.12 del D.P.R. n.487/1994, **devono essere predeterminati i criteri di valutazione** delle prove d'esame; e la violazione di tale adempimento rende conseguentemente illegittimo il procedimento concorsuale (cfr.ad.es.Cons.Stato, Sez.IV, 30 novembre 2007, n.6096) .

Ancora, nei concorsi pubblici, i criteri di valutazione delle prove, cui attribuire un punteggio numerico, devono essere definiti o dal bando di concorso, o dalla commissione al momento dell'insediamento e comunque prima dello svolgimento della prova. Tale principio è stato più volte ribadito anche dai TAR-da ultimo- sentenza del TAR Campania-Napoli del 27/02/2016 n. 1087, relativamente ad un concorso indetto dalla provincia di Caserta. In tema si è pronunciata peraltro anche la Suprema Corte di Cassazione SS. UU. (sentenza n. 14896 del 21/06/2016) che ha ribadito che *“la commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione e le singole valutazioni ad una sintesi delle proprie ipotesi valutative”*. In virtù del dato normativo e della giurisprudenza richiamata, considerato che alla valutazione delle prove delle ricorrenti si sarebbe attribuito un punteggio, è chiaro che la procedura concorsuale è soggetta al

rischio di annullamento, considerato che le prove di concorso AD04/08 si sono svolte, senza che i candidati conoscessero preventivamente i criteri sulla base del quale i loro elaborati sarebbe stati giudicati.

L'assoluta genericità dei criteri valutativi individuati dalla Commissione esaminatrice, fanno sì che le valutazioni negative assegnate ai singoli elaborati dei ricorrenti siano del tutto illegittime, illogiche e meritino di essere riformate, in quanto è stato eluso di fatto l'obbligo di predeterminazione dei criteri di giudizio.

III

VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, L.241/1990 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA VISTA L'INSUFFICIENZA DEL TEMPO MEDIO DI CORREZIONE E DEL SOLO VOTO NUMERICO

Il tempo medio di correzione degli elaborati impiegato dalla Commissione è stato in media di 17 minuti circa, per elaborati composti da sei quesiti a risposta aperta "complessi" in cui, oltre al contenuto, era necessario vagliare e valutare la capacità di argomentazione e di interpretazione e di complesse questioni, con attribuzione di voti sia ad ogni singola domanda, sia ai due quesiti a risposta chiusa ciascuno dei quali formati da 5 domande (produzione calendata al n. 8).

Il brevissimo tempo dedicato alla correzione di un singolo elaborato mal si concilia con il rispetto della seppur generica (e ancor più perché generica) griglia valutativa predisposta dalla commissione, che lascia, invece, presupporre un certo approfondimento ed una discussione tra gli esaminatori- domanda per domanda-in ordine alla presenza delle singole caratteristiche all'interno del compito da giudicare. Sul punto il Consiglio di Stato si è ripetutamente pronunciato, con la sentenza n. 2421 del 2005 e successivamente con la sentenza n. 3668 del 20/06/2006, ritenendo che: *“proprio la griglia di valutazione predisposta dalla Commissione imponeva a quest'ultima di dover valutare il candidato sotto quattro distinti profili – pertinenza, correttezza linguistica, completezza, originalità-con un'operazione logica che, in base a comune regola*

d'esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti”.

Ma v'è di più.

Gli elaborati corretti non recano alcun segno grafico, alcuna osservazione valutativa, nessuna motivazione al voto attribuito né alcunché che possa indicare quale sia stato il ragionamento valutativo che ha condotto all'attribuzione del voto numerico ma è presente solo ed esclusivamente un GIUDIZIO SINTETICO.

Costante giurisprudenza amministrativa ritiene che :*”è necessaria una apposita motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso, attesa la ritenuta insufficienza della mera valutazione numerica”* (Cons.Stato, sez.VI, 30 aprile).

In merito, ha osservato (ibidem): *“ritiene il Collegio che, in procedure siffatte, sia imposto alle Commissioni esaminatrici di rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica”.*

E quanto desumibile in primo luogo dall'ineludibile principio della trasparenza cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi. Si consideri, al riguardo, che ai sensi dell'art.3, comma 1, l.n.241/1990, “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti [...] lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”: né pare risolutiva la considerazione relativa alla natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, atteso che i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali sono motivati con il solo richiamo degli atti del procedimento, sicché escludere l'obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall'intero ambito di questi procedimenti, in difformità della menzione esplicita dei procedimenti concorsuali [...].

Si consideri, inoltre che, a mente dell'art.12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, come modificato dall'art.10 del D.P.R. 30/10/1996, n.693, “le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”: orbene, l'obbligo imposto alla Commissione di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali, non avrebbe ragion d'essere se non fosse

parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi.”

L'obbligo di motivazione della valutazione del compito non è solo desumibile dal generale obbligo di motivazione di tutti gli atti amministrativi, alla stregua del citato art. 3 L. 241/90, ma anche sulla base del principio costituzionale di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione, in base al quale deve essere possibile la ricostruzione *ex post* dell'iter logico dei giudicanti, per permetterne l'eventuale sindacato. Ed infatti, il fine primario dell'attività amministrativa può essere rintracciato nella selezione dei capaci e meritevoli, così come prescritto dall'art. 97 c.3 Cost.. Tale interesse deve essere perseguito, in ogni caso, nel rispetto dei principi cardine ai quali si ispira l'attività amministrativa: legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, trasparenza, che sono i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli candidati al concorso. Nel caso di specie, è difettato proprio il momento istruttorio della procedura concorsuale, sia sotto il profilo della carenza di tempo dedicato alla correzione, sia nella mancanza alcuna di qualsivoglia motivazione della valutazione espressa.

Sempre secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, *«al candidato va [...] assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene sia incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale. Il rispetto dei principi suddetti impone, allora -tanto più in seno a procedure aventi le connotazioni illustrate, rispetto alle quali non è peraltro neanche consentito invocare insormontabili ragioni pratiche di speditezza -che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, l'apposizione di note a margine dell'elaborato, o, comunque, l'uso di segni grafici che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione»* (Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331).

Questa difesa ha ben presente l'esistenza di un orientamento, pure affermato dalla giurisprudenza amministrativa in materia, secondo cui, ai fini della legittimità dell'atto, il voto numerico, senza ulteriori specificazioni, sarebbe di per sé sufficiente. Tuttavia, tale principio **è condizionato dalla previa**

determinazione di adeguati criteri e modalità di valutazione, che consentano di ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio espresso dall'organo valutativo. Adempimento che, come si è visto, è mancato nel caso di specie.

Tale preventiva attività è infatti richiesta per garantire la possibilità di ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio che, a sua volta, richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell'attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest'ultimo ed i criteri di valutazione. Solo in tal modo sembra possibile garantire una effettiva verifica sullo svolgimento dell'azione amministrativa.

Nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest'ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza (v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013).

Tra la necessaria fissazione dei criteri anzidetti e la legittimità dell'attribuzione del voto numerico, che legittimamente sintetizza la valutazione della commissione, sussiste un nesso indissolubile, poiché se mancano precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, risulta illegittima la valutazione degli elaborati in forma numerica(cfr. in tal senso, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913, Sez.VI, 10 settembre 2009, n. 5447; Sez.V, 1 settembre 2009,n. 5145).

IV

MANIFESTA ILLOGICITÀ ED INADEGUATEZZA DELLA VALUTAZIONE.

ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA SIA SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DI FATTI SIA SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO.

Il ridotto tempo di correzione, la contraddittorietà delle modalità di correzione e la genericità dei criteri valutativi, non colmata in alcun modo dal solo voto numerico, privo di motivazione, inducono a ritenere che, anche sulla base del bando di concorso e delle modalità di valutazione integrative, che nei singoli elaborati, si sarebbero dovuti evidenziare le difettosità e lacune, ma altresì andavano valorizzati gli aspetti relativi alla completezza di analisi e conoscenza.

Tutto ciò non emerge in alcun modo dal mero voto numerico assegnato agli elaborati dai Commissari d'esame, che hanno letto e valutato, in pochi minuti, gli elaborati della Classe di concorso AD04/AD08 senza minimamente riferire la votazione ad alcuno dei criteri generali prescelti dal bando.

Tutte queste considerazioni portano a ritenere che i compiti possano ottenere, se rivalutati, giudizi motivati di sufficienza.

Si insiste, pertanto, nel ravvisare il lamentato vizio di eccesso di potere della pubblica amministrazione per genericità, lacunosità e carenza della motivazione.

Nel caso di specie, infatti, è difettato proprio il momento istruttorio della procedura concorsuale, sia sotto il profilo della carenza di tempo dedicato alla correzione, sia nella mancanza alcuna di qualsivoglia motivazione della valutazione espressa, sia dalla mancanza delle griglie di valutazione prima dell'avvio delle prove scritte.

Il comportamento dell'Amministrazione non può, in tale sede, che essere censurato, con conseguente condanna del MIUR e dell'USR alla ripetizione delle operazioni di correzione, nonché all'eventuale inserimento dei ricorrenti in graduatoria, previo esperimento anche della prova orale.

Tutto ciò premesso, le ricorrenti come sopra rappresentate e difese chiedono che il Tribunale adito ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, Voglia annullare tutti i provvedimenti con effetto ex nunc.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio

ISTANZA SOSPENSIVA CAUTELARE

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato.

In ordine al periculum in mora si richiamano brevemente gli elementi accennati in fatto. Ad oggi le prove concorsuali si sono concluse ed è stata quindi pubblicata una graduatoria dei vincitori, che sono comunque risultati in numero inferiore rispetto al numero di posti messi in concorso. E' evidente dunque che qualora i ricorrenti siano rivalutati positivamente, a seguito di una ricorrezione dei loro elaborati scritti, questi potranno certamente essere dichiarati vincitori, senza alcun pregiudizio per i partecipanti già risultati vincitori, e dunque con il pieno diritto di essere ammessi alla graduatoria finale e quindi alla immissione in ruolo;

Il danno grave ed irreparabile è in re ipsa, se solo si considera che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per i ricorrenti, una definitiva ed ingiusta preclusione ad essere ammessi alla valutazione dei titoli e, dunque, alla prova orale, con la conseguente impossibilità di vincere il concorso in oggetto, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della Scuola secondaria di I e II grado per la classe di concorso AD4-AD8 (Italiano e latino).

La mancata ammissione al concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della Scuola secondaria di I e II grado per la classe di concorso AD4-AD8 precluderebbe ai ricorrenti la concreta ed attuale possibilità di ottenere, già per l'avvio del nuovo anno scolastico 2016/2017, la cattedra di ruolo e concrete opportunità lavorative all'interno del sistema pubblico e privato di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

Le ricorrenti, inoltre, sono tutti docenti precarie della scuola e, quindi, il mancato conferimento di un incarico si riverbera non solo sul piano patrimoniale, quale mancato guadagno, ma anche sul piano esistenziale, giacché viene ritardata o del tutto negata una possibilità di acquisire una fonte di reddito necessaria quale sostentamento unico ed indispensabile, sulla cui base compiere le scelte fondamentali di vita (matrimonio, acquisto di una casa, creazione di una famiglia) che implicano diritti costituzionalmente garantiti.

All'estrema gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale e concreto e alla sua irreversibilità, può ovviarsi ammettendosi con riserva i ricorrenti alle prove orali ovvero disponendo una nuova correzione

degli scritti, con modalità idonee, secondo criteri predeterminati, che garantiscano l'imparzialità delle prove e la par condicio, con griglie di valutazione idonee e con valide commissioni esaminatrici.

Occorre, altresì, tenere presente che è imminente l'avvio dell'anno scolastico 2016/2017.

Nelle more della decisione della presente causa, pertanto, gli odierni ricorrenti non potranno essere immesse in ruolo perdendo così la possibilità di prestare servizio come personale docente entro il corrente anno scolastico.

Sussistono, quindi, motivi estremamente gravi ed urgenti per richiedere una sospensione dell'efficacia del decreto n. 6746/2016 del 28/04/2016 del Direttore Generale del USR Sardegna Ufficio terzo di nomina della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, delle griglie di valutazione della prova scritta e calcolo punteggio del 06/06/2016, dell'impugnata graduatoria finale nonché di ogni altro atto prodromico e susseguente, tutti già richiamati nella precedente parte espositiva, con conseguente condanna del MIUR-Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale Ufficio III convenute, all'immissione in ruolo dei ricorrenti nella classe di concorso AD04-AD08 nelle more di una rivalutazione delle griglie di valutazione e calcolo punteggio e nelle more di una rivalutazione delle prove scritte di tutti i concorrenti, o in via graduata, dei soli ricorrenti e dell'espletamento della valutazione dei titoli e dell'esame orale, per evitare che in attesa dell'esito del giudizio e della rivalutazione, i ricorrenti possano perdere l'anno di corso nel frattempo avviato.

Qualora, infatti, nell'ipotesi di un esito favorevole del ricorso, e all'esito della rivalutazione degli elaborati dei ricorrenti e del loro esame orale, questi dovessero risultare idonei e utilmente collocabili in graduatoria, insieme agli altri vincitori, l'Amministrazione che non abbia consentito loro l'accesso con riserva ai posti per docenti, avendo frustrato il loro diritto a svolgere durante quest'anno scolastico il loro ruolo di docenti, si troverebbe ad essere passibile di condanna risarcitoria per il ristoro dei danni subiti dai ricorrenti.

Nella denegata ipotesi in cui non fosse accoglibile una immissione in ruolo con riserva dei ricorrenti, questi ultimi hanno altresì interesse ad ottenere una rivalutazione dei loro elaborati e la conseguente ammissione alle successive prove anche solo per risultare idonei, visto che ciò consentirebbe loro di poter essere immessi in ruolo.

Si insta pertanto per l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., poiché l'attesa della camera di consiglio collegiale comporterebbe la perdita della possibilità di utile immissione a ruolo.

In via cautelare

i ricorrenti, chiedono che, ai sensi dell'art. 56 c.p.a. il Presidente, o il Magistrato da Lui delegato, voglia ordinare, con decreto inaudita altera parte, la loro immissione in ruolo alle classi di concorso AD04-AD08 per l'anno accademico 2016/2017 presso la scuola secondaria di primo e secondo grado e fissare l'udienza di camera di consiglio, ai sensi dell'art. 55 comma 5 cpa, per la conferma del provvedimento cautelare assunto in via d'urgenza.

P.Q.M.

Si chiede:

in via cautelare, si chiede che il Collegio Voglia sospendere l'efficacia degli atti impugnati e contestualmente ai sensi dell'art. 56 c.p.a., l'ammissione con riserva ai posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe AD04-AD08 per l'anno 2016/2017 presso la scuola secondaria di primo e secondo grado, da prevedersi con decreto inaudita altera parte e successiva camera di consiglio ex art. 56 comma 4;

in via cautelare, gradata, ove non si ritenesse necessario procedere ai sensi dell'art. 56 c.p.a., si chiede di voler concedere la sospensiva, all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.;

nel merito, accertata e dichiarata l'annullabilità dei verbali di correzione delle prove scritte, del verbale di determinazione dei criteri di correzione delle suddette prove, del provvedimento di nomina delle Commissioni esaminatrici, nonché della graduatoria di esclusione dalle prove orali nonché, per conseguenza, l'annullabilità della graduatoria definitiva della procedura concorsuale per titoli ed esami finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della

scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe AD04-AD08, la condanna del MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, del Miur - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale Ufficio III in persona del legale rappresentante *pro tempore* e CINECA Consorzio interuniversitario in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla ripetizione delle procedure di correzione, all'attribuzione di voti di merito e all'eventuale espletamento delle prove orali ai ricorrenti, oggi esclusi dalla prova orale e, per l'effetto, alla rettifica della graduatoria definitiva;

in via gradata: accertata e dichiarata l'annullabilità dei verbali di correzione delle prove scritte, del verbale di determinazione dei criteri di correzione delle suddette prove, nonché della graduatoria di esclusione dalle prove orali nonché, per conseguenza, l'annullabilità della graduatoria definitiva della procedura concorsuale per l'accesso all'immissione in ruolo classe AD04-AD08 la condanna della suddetta MIUR alla nuova correzione degli elaborati scritti dei ricorrenti, all'attribuzione di voti di merito e all'eventuale espletamento delle prove orali ai ricorrenti, oggi esclusi dal colloquio orale e, per l'effetto, alla rettifica della graduatoria definitiva.

.

AD ISTRUZIONE DELLA CAUSA SI PRODUCONO IN COPIA I SEGUENTI DOCUMENTI:

1) Decreto del Direttore Generale dell'USR Sardegna (Prot. AOODRSA REG. UFF. n 6746 del 28. 4. 2016) di nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di docenti per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, indetto con decreto del Direttore Generale del MIUR n. 106 del 23.02.2016

2) Provvedimento del Direttore Generale USR Sardegna – Ufficio Terzo (prot. AOODRSA.REG.UFF. N. 11974 del 22.07.2016

3) Verbale della Commissione per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nominata con provvedimento del direttore generale dell'USR Sardegna (Prot. AOODRSA REG. UFF. n 6746 del 28.4.2016) redatto nella seduta del 6.06.2016 a firma della Presidente Dott.ssa Adele Damiano e della griglia di valutazione della prova scritta e calcolo punteggio in esso contenuto;

4 –12) Verbali della Commissione e della scheda di valutazione contenenti la correzione della prova scritta e degli elaborati, ove è espresso il giudizio di valutazione negativa della prova scritta nonché degli elaborati e, conseguentemente, la non ammissione alla prova orale dei ricorrenti

- 13) Provvedimento del Direttore Generale USR – Sardegna (Prot. AOODRSA REG. UFF. n 7856 del 16.5.2016)
- 14) Provvedimento del Direttore Generale USR- Sardegna (Prot. AOODRSA REG. UFF. n 13025 del 5.8.2016) di modifica della composizione della Commissione esaminatrice classe di concorso AD04/AD08;
- 15) D.D.G. Prot. n. 0000105
- 16) D.D.G. Prot. n.-0000106 del 23/02/2016
- 17) D.D.G. Prot. n. -0000107 del 23/02/2016
- 18) Elenco delle prove scritte delle classi di concorso (Prot. 0006101 del 16.04.2016)
- 19) D.M. – MIUR n. 95 del 23.02.2016 “Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata
- 20) Indicazioni del MIUR (prot. 0009705/2016 del 12.04.2016) per lo svolgimento della prova scritta computerizzata
- 21) C.M. n. 0014097 del 18.5.2016 di delega alle commissioni regionali per “la definizione di criteri specifici, nonché delle griglie di valutazione e delle conseguenti schede di valutazione degli elaborati, che saranno riportati nell’apposito verbale, scansionato sulla piattaforma con indicazione del numero e della data”
- 22) avvisi relativi alle date di svolgimento della prova orale USR Sardegna;
- 23) Comunicazione del USR – Sardegna Ufficio III - Prot. 0015073 del 8.9.2016
- 24) C.M. Prot.n. 0000571 del 14.7.2016)
- 25) domanda di lingua straniera “ B2”, inserita nella prova
- 26) Domanda di Italiano contenuta nella prova AD04 sull’autore
- 27) Risultati della prova scritta A12-A22

Ai sensi del T.U. spese di giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari a € 325,00.

Carbonia, 8/09/2016

Avv. Michela Paoni